



DECRETO

Oggetto: Regolamento del Servizio Ispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e in particolare l'art. 60;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e in particolare l'art. 11;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e in particolare l'art. 1, comma 62;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 53;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità di efficienza del sistema universitario";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguarda il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO lo Statuto emanato con D.R. del 6 febbraio 2024, n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 16 febbraio 2024, n. 39, in vigore dal 2 marzo 2024;

VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi di Brescia, emanato emanato con D.R. n. 94 del 10 febbraio 2020;

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 160 del 22 febbraio 2024;

VISTO il D.R. del 11 ottobre 2023 "*Emanazione aggiornamento procedura per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing policy)*";

VISTO il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni emanato con D.R. 151 del 5 aprile 2017 ed emendato con D.R. 678 del 28 luglio 2023;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed emanato con D.R. 273 del 8 aprile 2019 ed emendato con D.R. n. 610 del 26 luglio 2019;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi aggiuntivi ai dirigenti e al personale TA area



elevate professionalità (ex categoria EP) emanato con D.R. 272/2019;

VISTA la nomina della Commissione del Servizio Ispettivo con D.R. 372/2023 del 12 maggio 2023;

CONSIDERATO che in data 9 luglio 2024 si è tenuta la riunione della Commissione del Servizio Ispettivo presso gli uffici del Settore Risorse Umane;

VISTE le delibere del Senato Accademico n. 208 prot. n. 204854 del 24 luglio 2024 e del Consiglio di Amministrazione n. 200 prot. 204890 del 24 luglio 2024 che hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvato il "Regolamento del Servizio Ispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", prevedendo la sua entrata in vigore il giorno successivo la pubblicazione del decreto di emanazione;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di emanare il "Regolamento del Servizio Ispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. il "Regolamento del Servizio Ispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 entrerà in vigore il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione all'albo on-line di Ateneo.
3. Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: Ateneo > Statuto e regolamenti > Regolamenti di Ateneo > Regolamenti a carattere generale.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 62, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662

Indice

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Commissione Ispettiva

Articolo 3 - Procedura per la individuazione del campione

Articolo 4 - Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti

Articolo 5 - Conclusione del procedimento

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Articolo 7 - Entrata in vigore

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività del "Servizio Ispettivo interno per la verifica dello svolgimento di attività extra-istituzionali" (di seguito "Servizio Ispettivo") previste all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Le attività di verifica sono svolte sulla base di un controllo a campione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, sul personale in servizio presso l'Università degli Studi di Brescia (di seguito "Università").
3. Il Servizio Ispettivo è inoltre autorizzato ad effettuare attività di verifica a carico di dipendenti, anche non compresi nel campione estratto ai sensi del successivo art. 3, nel caso in cui vi siano fondati indizi di violazione delle richiamate norme.
4. Il personale in servizio presso l'Università, per il quale trova applicazione la disciplina vigente, è individuato tra:
 - i professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato, in servizio presso l'Università;
 - il personale tecnico-amministrativo, personale dirigente e collaboratori esperti linguistici, a tempo determinato o a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università.
5. Le attività oggetto di controllo sono quelle svolte nell'anno solare immediatamente precedente l'anno in cui è eseguito il sorteggio, finalizzato a costituire il campione di personale interessato dalla verifica.

Articolo 2



Commissione Ispettiva

1. La competenza a svolgere le funzioni del Servizio Ispettivo previste all'art. 1 è attribuita ad una Commissione Ispettiva costituita da tre componenti scelti sulla base di specifica esperienza e competenza professionale in materia.
2. La Commissione Ispettiva di cui al comma precedente è nominata dal Rettore, con proprio decreto (sentito il Direttore Generale), con il quale sarà designato il componente che svolgerà le funzioni di Presidente.
3. La Commissione Ispettiva dura in carica tre anni decorrenti dalla data di nomina e non è rinnovabile. Ai componenti la Commissione Ispettiva non spettano compensi aggiuntivi.
4. La Commissione Ispettiva, nell'esercizio delle attività di competenza, è coadiuvata dal Settore Risorse Umane dell'Università.

Articolo 3

Procedura per la individuazione del campione

1. L'individuazione dei nominativi dei dipendenti da sottoporre a procedimento di verifica è effettuata con cadenza annuale.
2. Il campione da sottoporre a verifica è determinato mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione Ispettiva, di un numero di nominativi pari al 2% per ogni macrocategoria professionale del personale di cui al precedente articolo 1, comma 4., lett. a) e lett. b), secondo modalità che garantiscano l'anonimato e la casualità dell'estrazione, con possibilità di utilizzo di modalità informatiche di estrazione.
3. La fase di sorteggio deve essere previamente pubblicizzata ed espletata in locali aperti al pubblico.
4. Della attività di sorteggio verrà redatto apposito verbale.

Articolo 4

Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti

1. La Commissione Ispettiva, conclusa la fase di determinazione del campione da sottoporre a verifica, comunica in forma scritta ai dipendenti interessati l'avvio del procedimento, la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nominativo del responsabile del procedimento, individuato in accordo con il Settore Risorse Umane.
2. I dipendenti interessati dalla verifica devono trasmettere alla Commissione Ispettiva, entro 30 giorni dalla richiesta, la documentazione che la Commissione Ispettiva riterrà necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo.
3. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, alle richieste della Commissione Ispettiva costituisce violazione degli obblighi di servizio. La Commissione Ispettiva, al fine di consentire



le opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala tempestivamente i nominativi dei dipendenti non ottemperanti al Rettore e al Direttore Generale, per i provvedimenti di competenza.

4. La Commissione Ispettiva utilizza tutti gli elementi di indagine necessari al raggiungimento dell'obiettivo, ivi comprese le verifiche presso l'Anagrafe delle Prestazioni dell'Amministrazione Universitaria, presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti.
5. La Commissione Ispettiva ha facoltà di procedere ad ulteriori approfondimenti, anche mediante la diretta audizione degli interessati.

Articolo 5

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di verifica deve essere concluso entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione di avvio dello stesso. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione Universitaria procedente o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. La Commissione Ispettiva conclude le verifiche con atto di archiviazione ove riscontri la piena regolarità degli atti. Dell'archiviazione è data idonea comunicazione all'interessato.
3. La Commissione Ispettiva procede alle comunicazioni agli Organi monocratici (Rettore e Direttore Generale, secondo le rispettive competenze) in presenza di violazioni agli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.
4. La Commissione Ispettiva invia al Rettore e al Direttore Generale una relazione sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali forniti alla Commissione Ispettiva per le finalità di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto del Regolamento UE approvato in data 14 aprile 2016 – cd. GDPR (General Data Protection Regulation). Il Titolare al trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Brescia, con sede legale a Brescia – Piazza del Mercato 15, indirizzo PEC ammcentr@cert.unibs.it.
2. Il contatto del Responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è: rpd@unibs.it, con sede in Brescia – Piazza Mercato 15.
3. Il conferimento e la raccolta dei dati personali sono necessari per avvio, istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di verifica.
4. In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque con alto grado di profilo di



rischio per le libertà delle persone verranno trattati mediante adeguate garanzie e misura di sicurezza - manuali e/o elettroniche – al fine di assicurare la protezione e la riservatezza dei dati.

5. I dati personali saranno trattati dalla Commissione Ispettiva e da personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o amministrative, in particolare il trattamento potrà altresì essere effettuato da Camere di Commercio, Albi Professionali, nonché uffici finanziari e fiscali competenti, quali Responsabili esterni, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal Titolare del trattamento.
6. I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.
7. All'interessato è garantito il diritto di reclamo all'Autorità Garante per la privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l'esercizio presso il Titolare al Trattamento o presso l'RPD dei seguenti diritti e delle seguenti prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali). Egli può altresì adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.